

TRIBUNALE DI LANCIANO

r.proc. conc. 2/2022

Il GD

viste le domande di ammissione allo stato passivo presentate dai creditori entro il termine dei 60 giorni dalla ricezione della sentenza di apertura della “liquidazione controllata”;

che il liquidatore ha ricevuto le seguenti istanze di insinuazione al passivo:

in prededuzione:

0. OCC CCIAA

0. Avv. Potena

1. 11/01/2023 13:31 I.C.A. S.r.l.

2. 13/01/2023 12:37 AAEE-R

3. 18/01/2023 9:07 So.g.e.t. Spa cf 01807790686

4. 18/01/2023 9:13 So.g.e.t. Spa

5. 31/01/2023 16:07 Comune di Serravalle Scrivia

6. 24/02/2023 15:24 AAEE-R 13756881002

con riferimento al “Progetto di Stato Passivo” inviato il 31/05/2023, sono state presentate osservazioni, alcune delle quali rimaste irrisolte sia a seguito di corrispondenza formale che di colloqui anche informali, come di seguito:

I I.C.A. Tributi

Anche a seguito delle osservazioni permangono le criticità riscontrate istanza:

1. L’istanza è priva della descrizione del titolo del presunto credito, contravvenendo alle previsioni di cui all’art 201 c. 3 lett c (“... la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto”)

2. Dagli allegati si evincono due sanzioni inerenti a due veicoli, uno dei quali non appartenenti alla Sig. Conicella alla data della sanzione. Non sono peraltro documentati gli atti interruttivi della prescrizione.

II. Agenzia delle Entrate Riscossione

1. Per tutte le cartelle è stato fornito l’” Estratto di Ruolo “ mentre il liquidatore ritiene, richiamando la Corte di Cassazione (31560/2022) che: “ Ai fini dell’ammissione allo stato passivo del fallimento dei crediti tributari azionati dall’agente della riscossione non è sufficiente depositare, in sede di verifica, il semplice estratto di ruolo, invero neppure impugnabile in ragione del sopravvenuto art. 3 bis D.L. 21 ottobre 2021, n. 146; è, per converso, condizione imprescindibile la produzione in giudizio della cartella di pagamento”

2. Con riferimento alle singole cartelle si conferma quanto segue:

con riguardo alle cartelle nn. 1, 2 esse non risultano corredate degli atti interruttivi né degli esiti eventuali delle rateazioni e quindi sono da considerarsi pre-scritte;



con riguardo alla cartella n. 3, nelle stesse osservazioni depositate viene ammesso come la stessa non sia “mai stata notificata”, motivo per cui è da considerarsi quantomeno prescritta.

con riguardo alla cartella n. 4 si rappresenta come non sia stata depositata la menzionata notificazione del 18/10/2019, motivo per cui è da intendersi prescritta anch'essa

Per le cartelle da 5 a 8 rimane fermo il mancato deposito del Ruolo;

per le cartelle ai nn. Da 9 ad 11, indicate come “in notifica”, risulta evidente che non siano state notificate e quindi ancora incerte sia nell'an che nel quantum. All'uopo risulta indispensabile la ricezione del ruolo anziché dell'estratto o meglio delle cartelle, al fine di poterne provvedere all'eventuale accoglimento, esclusione o impugnazione.

III. So.g.e.t. Spa In relazione alle istanze di insinuazione nn. 3 e 4 presentate dalla SOGET il sottoscritto ritiene che, anche a seguito delle osservazioni ed integrazioni fornite dalla SOGET SPA permangano le criticità e carenze seguenti:

1. Viene fornito un estratto anziché il ruolo;
2. Permane la carenza dimostrativa del perfezionamento delle notificazioni al debitore, sia del “pignoramento presso terzi” e sia delle ingiunzioni di pagamento che dei fermi amministrativi.

Difatti sono state depositate alcune scansioni di cartoline del mittente ma non la relata / cartolina postale che descriva l'avvenuto perfezionamento della notifica con l'indicazione del soggetto ricevente e la dichiarazione del messo notificante.

Unica eccezione riguarda la relata di notifica della ingiunzione 0397863, peraltro notificata tardivamente nel 2013, che comunque, quantunque fosse stata nei termini, non sanerebbe le omissioni successive.

Ritenuto, seguendo la giurisprudenza maggioritaria, che l'estratto di ruolo sia documento sufficiente a provare il credito, ferme restando le prescrizioni maturate

PQM

visto l'articolo 273 comma CCI

- definitivamente non ammette la domanda di ICA TRIBUTI SRL
- per AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ammette l'ammontare delle cartelle da 5 a 8 mentre non ammette le restanti insinuazioni confermando la proposta del liquidatore;
- definitivamente non ammette le insinuazioni presentate da SOGET SPA per intervenuta prescrizione del credito;
- definitivamente ammette la insinuazione del creditore Comune di Serravalle Scrivia

dichiara esecutivo lo stato passivo.

Si comunichi

Lanciano 22 agosto 2023

il GD

dott.ssa Chiara D'Alfonso

